

RIF. 2018_090

**CONVENZIONE AVENTE A OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLE
FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 7, DELLA LR 30/98 RELATIVE
ALLA SICUREZZÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO DI BOLOGNA.**

FRA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

e

S.R.M. – SOCIETÀ RETI E MOBILITÀ Srl.



CONVENZIONE AVENTE A OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 7, DELLA LR 30/98 RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI BOLOGNA AFFIDATI DALLA SRM.

FRA

Il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in Piazza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), C.F. 00754860377, di seguito denominato Comune, in persona del Dirigente II Area, Programmazione e Gestione del Territorio, arch. Anna Maria Tudisco;

E

la Società Reti e Mobilità Srl, con sede in Bologna, via A. Calzoni, 1/3 (CF e P.IVA 02379841204), di seguito brevemente denominata SRM, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, ing. Helmuth Moroder.

PREMESSO CHE:

1. secondo quanto previsto dalla LR 30/98 e dalla LR 10/08, la Città Metropolitana e il Comune di Bologna hanno provveduto a costituire la società denominata "SRM - Reti e Mobilità" che svolge anche le funzioni di Agenzia per la Mobilità ai sensi dell'art.19 della LR 30/98;
2. la SRM dal 10.03.08 è subentrata alla Città Metropolitana di Bologna nella funzione di affidante i servizi di Tpl di competenza provinciale e di gestione dei contributi locali per l'esercizio di servizi aggiuntivi di Tpl nel bacino bolognese;
3. in data 04.03.11 la SRM ha sottoscritto, su delega degli enti allora competenti, con la Soc. TPB Scarl (Società consortile affidataria a seguito di gara, oggi composta dai soci TPER, AGI e Omnibus) il nuovo contratto di servizio per la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea del bacino di Bologna contribuiti anche dalla regione come servizi minimi;
4. alcuni dei servizi facenti parte dell'affidamento di cui al punto precedente, in seguito anche a modifiche e potenziamenti, si svolgono interamente nel territorio del Comune sottoscrittore e pertanto ai sensi dell'art 28, comma 4, della LR 30/98 risultano di competenza dello stesso;
5. ai sensi dell'art 28, comma 7 della LR 30/98, le funzioni relative alla sicurezza di cui al DPR 753/80, qualora non di competenza dello Stato, spettano al Comune sottoscrittore;
6. in data 26.04.2016 è stata sottoscritta la "CONVENZIONE AVENTE A OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 7, DELLA LR 30/98 RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI BOLOGNA. ANNI 2015-2020";
7. le linee attive alla data di sottoscrizione della presente convenzione sono:
 - Linea 121: San Lazzaro di Savena - Mirandola;

8. la SRM, in quanto già ente affidante e gestore del contratto di servizio, si è resa disponibile ad assumere le funzioni di cui al punto 5 precedente, in base al modello già adottato dalla Città Metropolitana e dal Comune di Bologna. Gli enti soci della SRM (Città Metropolitana e Comune di Bologna) hanno convenuto in data 16 ottobre 2017 che a partire dall'anno 2018 la SRM potrà svolgere le funzioni relative alla sicurezza di cui agli art. 28 comma 7, della LR 30/98 e ai sensi del DPR 753/80, anche per le linee di competenza comunale e a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra identificate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

È oggetto della presente Convenzione l'attribuzione delle funzioni di competenza comunale ai sensi dell'art. 28 comma 7 della L.R. 30/98, relativamente al servizio di trasporto pubblico locale di persone del bacino di Bologna di cui alla premessa n. 3, affidato dalla SRM su delega degli enti locali allora competenti.

Art. 3 - Attribuzione delle funzioni previste nella Convenzione

3.1. Il Comune, in qualità di ente competente, continua a svolgere direttamente la funzione di istituzione dei servizi ai sensi dell'art. 26 della L.R. 30/98, nonché tutte le altre funzioni non esplicitamente attribuite alla SRM.

3.2. Con la presente convenzione la SRM provvederà a svolgere le funzioni:

- relative alla sicurezza di cui all'art. 28 comma 7, della LR 30/98 e ai sensi del DPR 753/80, per i servizi oggetto della presente convenzione;
- di gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi – minimi e aggiuntivi – in esito alla scadenza del contratto di cui alla premessa n. 3, di cui all'art. 19, comma 3 c) e d) della LR 30/98 e successive di gestione del contratto scaturente dall'affidamento.

3.3. Tali funzioni, in attuazione delle vigenti disposizioni normative di settore, comprendono anche la predisposizione e il rilascio dei seguenti atti amministrativi anche mediante silenzio-assenso ove consentito:

- nulla-osta ai fini della sicurezza per percorsi e fermate, da rilasciare a seguito dell'attuazione delle prescrizioni riportate nei verbali delle visite di sopralluogo, finalizzato alla istituzione, modifica e soppressione di fermate e percorsi;
- nulla-osta ai fini della sicurezza, finalizzato all'immissione in linea di mezzi idonei al servizio, in relazione alle caratteristiche dei mezzi medesimi e delle linee su cui immetterli.

3.4. La gestione delle attività di verifica della sicurezza di percorsi e fermate riferita ai servizi di TPL sarà condotta dalla SRM nel rispetto del seguente protocollo di rapporti, da attuare mediante mezzi di comunicazione idonei a garantire con certezza la prova dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni:

- sarà data tempestiva comunicazione di norma con 5 giorni di anticipo, del calendario dei sopralluoghi all'Ente competente e al soggetto proprietario della strada interessata, perché questi possano comunicare la loro intenzione a partecipare ed eventualmente l'esigenza di posticipare il sopralluogo in caso di indisponibilità;
- qualora il provvedimento autorizzativo sia condizionato all'esecuzione di lavori, questi saranno realizzati a cura e spese del soggetto richiedente e/o beneficiario della modifica dei servizi, o secondo accordi da stabilire caso per caso.

3.5. La SRM si doterà di una base-dati completa e aggiornata che si impegna a condividere con il Comune al fine di permettere allo stesso di svolgere con piena efficienza le attività di pianificazione e programmazione del servizio di propria competenza.

3.6 La SRM provvederà a svolgere le funzioni di cui al punto 3.2 anche per le linee di istituzione successiva alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

3.7 La SRM svolgerà le funzioni di cui al presente articolo a titolo gratuito.

Art. 4 - Durata

4.1. La presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e cesserà in data 31.12.2050 in coerenza con l'art. 3 dello statuto della SRM.

4.2. La presente Convenzione modifica e sostituisce, con validità dal 01.01.2018, Convenzioni già in essere in contrasto con la presente.

4.3. Il Comune si riserva la facoltà di cessare anticipatamente l'efficacia della presente Convenzione previa comunicazione scritta. Il recesso produrrà i suoi effetti a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art. 5 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/01

5.1. Il Comune è a conoscenza che la SRM ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, con i relativi Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

5.2. Il Comune aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i

Protocolli comportamentali previsti dalla SRM ai sensi del d.lgs. 231/01. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.

5.3. Il Comune manleva fin d'ora la SRM per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della stessa e di suoi eventuali collaboratori.

Art. 6 - Foro competente

6.1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90, così come modificato dall'art. 6 comma 2 L. 221/2012.

Firmato digitalmente

il Comune di San Lazzaro di Savena

la Società Reti e Mobilità Srl

